

**ORDINE DEL GIORNO
N. 232**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIA
RELATIVE AI PROGETTI DI ATTIVITA'
ESTRATTIVA.**

Presentato dai Consiglieri regionali:

*ROSSI DOMENICO (primo firmatario), GALLO RAFFAELE,
OTTRIA DOMENICO VALTER, RAVETTI DOMENICO*

Protocollo CR Reg. Emerg. n. 10

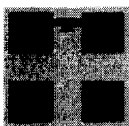
Presentato in data 27/02/2015

✓ votato
e approvato
SA

At. D. 9.5!
lu. 26/2/2015

PROT. REGISTRO DI
EMERGENZA N. 10
DEL 27/02/2015
CL. 2.18.2

26 FEB 2015 001000 000452



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO n° 232

collegato al Disegno di legge regionale n. 77 "Disposizioni regionali in materia di
semplificazione"

ai sensi dell'articolo 87 del Regolamento interno

Oggetto: Disposizioni in materia di VIA relative ai progetti di attività estrattiva.

Il Consiglio regionale del Piemonte,

premessò che

- il Decreto legislativo n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" dispone la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza delle Regioni per tutti i progetti di nuove cave, indipendentemente dalle dimensioni. Le cave e torbiere, infatti, sono indicate tra le categorie progettuali di cui alla lettera i) del punto n. 8 dell'allegato IV alla Parte II del suddetto decreto "Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano";
- la legge regionale n. 40/1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" ha conseguentemente inserito tali progetti tra quelli da sottoporre a procedura di VIA (fase di verifica e/o fase di valutazione) di competenza della Regione o delle Province territorialmente interessate (vedi categorie progettuali: n. 25 dell'allegato B1 e n. 59 dell'allegato B2, n. 6 dell'allegato A1 e n. 13 dell'allegato A2 alla l.r. 40/1998);

considerato che

- fino al 25 giugno 2014, data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 91/2014 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico

dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014, le Regioni potevano stabilire condizioni di esclusione automatica dalla procedura di VIA per i progetti sottoposti a verifica, qualora non ricadenti, neppure parzialmente, in aree naturali protette. Nella nostra regione, tale possibilità è stata a suo tempo recepita mediante le previsioni dell'articolo 10, comma 4, della l.r. 40/1998, che ha definito, all'allegato C, i casi di esclusione automatica dalla procedura di VIA. Tra tali casi vi erano alcune fattispecie di nuove realizzazioni o modifiche di cave estrattive che, quindi, non venivano sottoposte alla fase di verifica ma automaticamente escluse mediante autocertificazione del proponente;

tenuto conto che

- dopo la data del 25 giugno 2014, i succitati casi di esclusione non possono più essere applicati, in quanto il D.L. 91/2014 ha abrogato la disposizione di legge statale che ne costituiva il fondamento giuridico: l'articolo 6, comma 9, del D.lgs. 152/2006, laddove consentiva la possibilità da parte delle Regioni di prevedere criteri o condizioni di esclusione automatica dalla fase di verifica, non è stato riproposto nella versione riscritta ad opera dell'articolo 15, comma 1, lettera d) del D.L. 91/2014;

preso atto che

- conseguentemente alle nuove disposizioni statali, i progetti elencati nell'allegato C alla l.r. 40/1998 risultano da sottoporre direttamente alla fase di verifica della procedura di VIA, secondo le modalità di cui all'articolo 10 della medesima legge regionale;
- in definitiva, non vi possono essere casi di nuove attività estrattive che siano esclusi dalla fase di verifica della procedura di VIA;

IMPEGNA

la Giunta regionale del Piemonte

- ad emanare con urgenza un documento esplicativo che, eliminando ogni dubbio interpretativo, richiami chiaramente il venir meno delle condizioni di applicazione dell'allegato C alla l.r. 40/1998 e confermi che **tutte le richieste di nuove attività**

estrattive devono essere direttamente sottoposte alla fase di verifica della procedura di VIA.

Torino, 13 febbraio 2015